

N. 00978/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01817/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2013, proposto da:
I.S.A. Incremento Sviluppo Agricolo S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Volpe, Benedetta Pasti, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Cecilia Ligabue, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23; Comune di Chioggia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Carmelo Papa, Debora Perini, domiciliata presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010; Capitaneria Porto di Chioggia, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio Filiale del Veneto;

per l'annullamento

del provvedimento assunto dal Direttore dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Venezia prot. n. 342251 del 12.08.2013 recante: "dall'esame dell'istanza di cui all'oggetto trasmessa dalla ditta I.S.A. S.p.A. si ritiene, inequivocabilmente, che l'occupazione dell'area demaniale richiesta sia da considerare atta a soddisfare un uso turistico-ricreativo la cui competenza al rilascio del rispettivo titolo concessorio spetta ai comuni, giusto L.R. 33/2002. Pertanto si trasmette la documentazione a Codesta Amministrazione Comunale per il seguito di competenza"; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Comune di Chioggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato

che oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale la Regione ha denegato la propria competenza a decidere in ordine alla domanda di concessione di un'area demaniale marittima proposta dalla società ricorrente non per finalità turistico ricreative, ma per svolgere un'attività di recupero e miglioramento ambientale della zona;

che, tuttavia, nelle more del giudizio la Regione ha avviato il procedimento amministrativo preordinato all'esame dell'istanza presentata dall'interessata, riconoscendo pertanto di avere competenza in materia;

che, ciò stante, all'udienza del 28 maggio 2014 il procuratore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese;

che, ai fini della soccombenza virtuale, deve osservarsi che non sussistono dubbi in ordine alla competenza della Regione all'esame delle domande di rilascio della concessione di un'area demaniale marittima per scopi diversi da quelli turistico ricreativi: l'art. 105, II comma, lett. l) del DLgs n. 112/1998, infatti, ha conferito alle Regioni le funzioni relative "al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale *per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia*"; con l'art. 100, II comma, lett. e) della LR n. 11/2001 la Regione Veneto, a sua volta, ha stabilito che la Giunta svolge le funzioni relative al "rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, *per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e da quelle di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a)*": articolo quest'ultimo che, appunto, stabilisce (recte: stabiliva, in quanto abrogato e sostituito dall'art. 46 della LR n. 33/2002) che "sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative...sul demanio marittimo *a finalità turistico-ricreativa*". È innegabile, dunque, la competenza della Regione (ai sensi dell'art. 105, II comma, lett. "l" del DLgs n. 112/1998, dell'art. 100, II comma, lett. "e" della LR n. 11/2001 e della DGR n. 1352/2013) al rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi richieste per finalità diverse dall'approvvigionamento di fonti di energia (che è stata mantenuta dallo Stato) e dallo svolgimento di attività turistico-ricreative (trasferita ai Comuni);

che, ciò stante, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere: spese rifuse alla ricorrente, a carico della Regione, nella misura di cui in dispositivo, compensate quelle con il Comune di Chioggia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese rifuse a carico della Regione Veneto nella misura di € 2.000,00, oltre al contributo unificato, IVA e CPA. Compensate quelle con il Comune di Chioggia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)